

Bruxelles, 5 dicembre 2025
(OR. en)

16230/25

ECOFIN 1660
UEM 614
ECB
EIB

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita (codice di condotta)

Si allegano per le delegazioni le specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita (note anche come "codice di condotta").

Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita

Indice

INTRODUZIONE.....	3
1. L'indicatore operativo unico - La definizione dell'indicatore della spesa netta.....	6
2. La valutazione delle riforme e degli investimenti nei piani di medio termine	10
3. Il funzionamento del conto di controllo	16
4. Revisione dei piani di medio termine	20
5. Il braccio correttivo – il funzionamento della procedura per i disavanzi eccessivi e la valutazione del seguito effettivo.....	23

INTRODUZIONE

Il presente parere sostituisce il parere del comitato economico e finanziario (CEF) del 15 maggio 2017 relativo alle specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e al contenuto e alla presentazione dei programmi di stabilità e convergenza. Questo nuovo parere è stato adottato dal comitato economico e finanziario il 1° dicembre 2025.

Il patto di stabilità e crescita è entrato pienamente in vigore il 1° gennaio 1999 e costituisce un quadro normativo contenente una parte preventiva e una parte correttiva. Nella sua versione iniziale il patto era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e di crescita.

Il 27 giugno 2005 i regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati dai regolamenti (CE) n. 1055/05 e (CE) n. 1056/05. Il 16 novembre 2011 e l'8 novembre 2011 i regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati ulteriormente modificati dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio e integrati dal regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha dotato il patto di stabilità e crescita di meccanismi di esecuzione efficaci per gli Stati membri della zona euro. L'8 novembre 2011 il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che non fa parte del patto di stabilità e crescita in quanto tale, ma è fondamentale per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Il 29 aprile 2024 il regolamento n. 1466/97 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2024/1263¹, che ha introdotto una riforma significativa del quadro per il coordinamento efficace delle politiche economiche e la sorveglianza di bilancio. Nell'ambito del nuovo quadro di governance economica, la sorveglianza multilaterale si basa su piani strutturali di bilancio di medio termine elaborati dagli Stati membri. Il regolamento (UE) 2024/1263 stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione, all'approvazione e al monitoraggio dei piani al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva, così come la resilienza attraverso riforme e investimenti, compresi quelli che contribuiscono alle priorità comuni dell'Unione, e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi. Il 29 aprile 2024 il regolamento (UE) 2024/1264 ha modificato il regolamento n. 1467/97 per allineare l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi al nuovo quadro di governance economica. Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato anche la direttiva (UE) 2024/1265, che modifica la direttiva 2011/85 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Come disposto dal regolamento (UE) 2024/1263, la Commissione ha pubblicato una comunicazione² che fornisce orientamenti agli Stati membri sugli obblighi di informazione per i piani strutturali di bilancio di medio termine e per le relazioni annuali sui progressi compiuti.

La legislazione comprende già disposizioni e specifiche dettagliate per garantire l'attuazione del nuovo quadro di governance economica. Pertanto, il presente parere evita sovrapposizioni con aspetti già codificati nei regolamenti e fornisce chiarimenti solo sugli elementi per i quali si è ritenuta necessaria una specifica aggiuntiva. Il presente parere potrebbe essere oggetto di ulteriori aggiornamenti in futuro nel caso in cui, durante l'attuazione del quadro, elementi aggiuntivi rendano necessarie ulteriori specifiche.

¹ Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj/ita>).

² Orientamenti per gli Stati membri sugli obblighi di informazione per i piani strutturali di bilancio di medio termine e per le relazioni annuali sui progressi compiuti (GU, C/2024/3975, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024XC03975>).

Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio devono tener fede ai propri impegni, assumendosi le proprie responsabilità rispettive nell'applicazione del trattato e del patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo. Inoltre, poiché il sostegno e la pressione reciproci ed effettivi sono parte integrante del patto di stabilità e crescita, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a motivare e a pubblicare le loro posizioni e decisioni in tutte le fasi pertinenti della procedura prevista dal patto, anche attraverso un dialogo economico con il Parlamento europeo, se del caso. Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli orientamenti e delle raccomandazioni del Consiglio, in particolare nella preparazione dei loro bilanci, e coinvolgere adeguatamente i parlamenti nazionali nelle procedure dell'UE, tenendo presente le procedure parlamentari e di bilancio nazionali.

1. L'INDICATORE OPERATIVO UNICO - LA DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SPESA NETTA

Nel quadro di governance economica dell'Unione, per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro è utilizzato un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore si basa sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale. Questo capitolo del codice di condotta illustra la definizione di spesa primaria netta e le modalità pratiche di calcolo della spesa aggregata netta, nonché le fonti di dati utilizzate. Esamina inoltre l'attuazione delle disposizioni generali relative alla spesa per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall'Unione e spiega il motivo per cui è necessario stabilire un anno di riferimento nei piani strutturali di bilancio di medio termine.

Percorso della spesa netta e spesa aggregata netta

Il percorso della spesa netta è la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro. I percorsi della spesa netta delle traiettorie di riferimento e dei piani strutturali di bilancio di medio termine sono definiti in termini di tassi di crescita annui e cumulativi della spesa netta nominale. I tassi massimi di crescita della spesa netta pluriennale, che dovrebbero soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2024/1263, sono adottati in una raccomandazione del Consiglio. È importante sottolineare che, in linea con il principio di un indicatore operativo unico, gli Stati membri saranno valutati rispetto ai tassi di crescita della spesa netta fissati nella raccomandazione che approva il piano nell'ambito del braccio preventivo o nella raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE nell'ambito del braccio correttivo del quadro di governance economica.

Conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1263, la spesa netta aggregata è la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee.

Le componenti della spesa netta aggregata utilizzate ex post per valutare la conformità nell'attuazione del quadro di governance economica provengono da diverse fonti. Per la spesa totale, la spesa per interessi e la spesa interamente finanziata dai fondi dell'UE, si utilizzano i dati di bilancio a consuntivo convalidati da Eurostat. Per individuare e registrare l'impatto delle misure di politica di bilancio, comprese le misure discrezionali sul lato delle entrate e le entrate e le spese una tantum, la Commissione manterrà l'attuale quadro stabilito, continuando nel contempo a garantire un dialogo trasparente con gli Stati membri sulle differenze nelle stime dell'impatto delle misure³. Gli elementi ciclici della spesa per la disoccupazione sono calcolati dalla Commissione sulla base dei dati Eurostat utilizzando una metodologia prestabilita⁴, in linea con le norme preesistenti. Il tasso di disoccupazione ciclica è calcolato come la differenza tra il tasso di disoccupazione totale e il tasso di disoccupazione compatibile con una crescita dei salari stabile (NAWRU, stimato secondo l'EUCAM). Gli elementi ciclici della spesa per la disoccupazione sono quindi calcolati come quota proporzionale della spesa totale per i sussidi di disoccupazione (funzione 10.5 della COFOG), convalidata e pubblicata da Eurostat.

³ Come descritto nella relazione sulle finanze pubbliche nell'UEM 2024 "*The Definition and Quantification of Fiscal Policy Measures*" (Definizione e quantificazione delle misure di politica di bilancio), pagg. 61-71.

⁴ Gli elementi ciclici della spesa per la disoccupazione (UE_t^c) continuano a essere calcolati come segue:

$$UE_t^c = UE_t \frac{u_t - NAWRU_t}{u_t}$$

dove UE_t rappresenta la spesa totale per la disoccupazione, u_t è il tasso di disoccupazione e NAWRU è il tasso di disoccupazione strutturale al quale l'inflazione salariale non accelera. Se la spesa totale per la disoccupazione non è disponibile per un determinato anno, è stimata come segue:

$$UE_t = \left(\frac{UE_{t-1}}{N_{t-1}} \right) \cdot N_t$$

dove $\frac{UE_{t-1}}{N_{t-1}}$ rappresenta le informazioni disponibili più recenti sui sussidi di disoccupazione per persona e N_t è il numero di disoccupati.

Spesa per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione

Il cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dall'Unione riguarda i fondi dell'UE per i quali il relativo regolamento prevede un obbligo di cofinanziamento nazionale che comporta una spesa delle amministrazioni pubbliche nazionali registrata nei conti nazionali⁵.

Eurostat ha istituito un sistema di rendicontazione per i contributi di cofinanziamento nazionale. Il primo ciclo di rendicontazione ha avuto luogo in occasione della notifica di bilancio dell'ottobre 2024, con la comunicazione di dati nuovi e aggiornati durante ogni ciclo di notifica di bilancio in primavera e autunno⁶.

Il cofinanziamento nazionale fornito dal settore privato non è pertinente ai fini dell'esclusione dall'indicatore della spesa netta. Il livello di cofinanziamento nazionale pertinente per la deduzione degli importi dalla spesa netta aggregata si basa sui dati a consuntivo che devono essere pubblicati e convalidati da Eurostat. Essi sono limitati agli obblighi di cofinanziamento nazionale stabiliti nei pertinenti accordi tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

⁵ Tali fondi comprendono il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, altri fondi disciplinati dal regolamento recante disposizioni comuni quali il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, il meccanismo per collegare l'Europa e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Questo elenco di fondi può essere soggetto ad aggiornamenti a seguito dell'adozione di nuovi quadri finanziari pluriennali.

⁶ Prima dell'istituzione del quadro per la raccolta e la comunicazione di tali dati, gli Stati membri erano autorizzati a basarsi su stime (basate sui requisiti minimi previsti dai regolamenti pertinenti).

Definizione di un anno di riferimento

Per stabilire il percorso della spesa netta per il periodo coperto dal piano, i tassi di crescita dovrebbero essere ancorati agli ultimi dati a consuntivo disponibili. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'anno precedente (T-1) alla presentazione del piano di medio termine (T). Tuttavia, se un piano è presentato all'inizio dell'anno (ad esempio tra gennaio e marzo dell'anno T) prima che Eurostat e gli istituti nazionali di statistica abbiano pubblicato i dati a consuntivo per l'anno precedente (T-1), è necessario ancorare i tassi di crescita cumulativi ai livelli dell'anno T-2 e garantire che tale anno funga da anno di riferimento. Se durante la fase di valutazione del piano si rendono disponibili dati a consuntivo più recenti, se ne dovrebbe tenere conto nella raccomandazione che approva il piano. La crescita della spesa netta a partire dall'anno di riferimento è integrata nella raccomandazione del Consiglio attraverso i tassi di crescita cumulativi della spesa primaria netta a decorrere dal primo anno del piano.

2. LA VALUTAZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI NEI PIANI DI MEDIO TERMINE

In linea con il regolamento (UE) 2024/1263, per tutti gli Stati membri un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dovrebbe spiegare in che modo lo Stato membro garantirà la realizzazione di riforme e investimenti in risposta alle principali sfide individuate nel semestre europeo e affronterà le priorità comuni dell'Unione. Il regolamento (UE) 2024/1263 prevede inoltre che, nella relazione annuale sui progressi compiuti, tutti gli Stati membri riferiscano in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti di più ampia portata nel contesto del semestre europeo.

Questo capitolo ricorda i principi generali alla base degli obblighi di informazione e delle relazioni concernenti le riforme e gli investimenti nei piani, anche per quanto riguarda la valutazione effettuata dalla Commissione.

Piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine: obblighi di informazione per le riforme e gli investimenti

Requisiti per tutti i piani

Un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dovrebbe spiegare in che modo lo Stato membro garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti pertinenti per una crescita sostenibile e inclusiva e la resilienza. Dovrebbe presentare riforme e investimenti in risposta alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese.

Se pertinente per l'attuazione del piano strutturale di bilancio di medio termine, il piano include l'impatto delle riforme e degli investimenti già attuati dallo Stato membro interessato, prestando particolare attenzione all'impatto sulla sostenibilità di bilancio, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati. Il piano dovrebbe inoltre descrivere in che modo lo Stato membro affronterà le priorità comuni dell'Unione. Nello spirito della titolarità nazionale, gli Stati membri sono liberi di decidere in merito all'organizzazione specifica delle informazioni e al livello di dettaglio dei loro piani. Nel fornire informazioni sulle riforme e sugli investimenti, gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza utilizzando le tabelle pertinenti⁷ per sintetizzare le riforme e gli investimenti.

Requisiti per i piani che prevedono una proroga

I piani che prevedono una proroga dovrebbero includere ulteriori dettagli in merito alle riforme e agli investimenti chiave che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento.

L'insieme delle riforme e degli investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe comportare, sulla base di ipotesi credibili e prudenti, un miglioramento del potenziale di crescita e di resilienza dell'economia, favorire la sostenibilità di bilancio, affrontare le priorità comuni dell'Unione, dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti e garantire che il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale⁸ per il periodo coperto dal piano non sia inferiore al livello medio dei quattro anni precedenti alla presentazione del piano. Inoltre, ogni riforma e investimento che giustifica una proroga dovrebbe essere sufficientemente dettagliato, concentrato nella parte iniziale, temporalmente definito e verificabile al fine di consentire la valutazione della Commissione; ciascuna riforma dovrebbe essere attuata entro il periodo contemplato dal piano nazionale e dovrebbero essere effettuati progressi significativi nella realizzazione di ciascun investimento entro la fine del periodo di aggiustamento.

La descrizione degli impegni di riforma e di investimento dovrebbe essere chiara e comprendere, se del caso, indicatori che consentano la valutazione e il monitoraggio della loro attuazione. La scelta degli indicatori dovrebbe consentire il monitoraggio e la rendicontazione, evitando nel contempo oneri amministrativi eccessivi, ove possibile.

⁷ Tabelle 8 e 9 della comunicazione orientativa della Commissione del 2024.

⁸ Definiti come gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche, al netto degli investimenti fissi lordi finanziati da sovvenzioni delle istituzioni dell'UE.

Il piano dovrebbe contenere informazioni sull'impatto previsto delle riforme e degli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento. L'impatto dell'insieme di riforme e investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento sul potenziale di crescita e di resilienza e sulla sostenibilità di bilancio dovrebbe essere quantificato, ove possibile, con una chiara descrizione delle ipotesi e delle metodologie utilizzate. L'impatto di bilancio sia diretto e che indiretto dell'insieme di riforme e investimenti potrebbe essere quantificato nel piano. La valutazione del relativo impatto è effettuata a livello dell'intero pacchetto di misure adottate.

Gli Stati membri sono invitati, ove possibile, a sviluppare solide metodologie per valutare l'impatto delle riforme e degli investimenti. Gli Stati membri sono inoltre invitati a scambiare buone pratiche in seno ai pertinenti organi preparatori del Consiglio, al fine di garantire una valutazione coerente dell'impatto di misure analoghe in tutti gli Stati membri, preservando nel contempo la titolarità nazionale.

Valutazione della Commissione

Per tutti i piani, la Commissione esamina se essi spiegano in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/1263. La valutazione della Commissione si baserà sui criteri previsti dal regolamento e seguirà i principi di trasparenza e parità di trattamento, nel rispetto della titolarità nazionale.

Per i piani che prevedono una proroga del periodo di aggiustamento, la Commissione valuta se l'insieme degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento di regola soddisfa, nel suo complesso, i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1263. A tal fine, la Commissione valuterà la plausibilità della valutazione degli impatti da parte dello Stato membro, comprese le ipotesi e le metodologie utilizzate, e valuterà se comportano un impatto positivo sulla crescita, sulla resilienza e sulla sostenibilità di bilancio.

Le stime quantitative degli Stati membri saranno valutate in termini di plausibilità rispetto a fatti stilizzati della letteratura economica o, se disponibili e pertinenti, alle stime quantitative della Commissione stessa. La valutazione, effettuata dalla Commissione, della plausibilità dell'impatto delle riforme e degli investimenti comunicato dallo Stato membro, compreso l'impatto di bilancio delle riforme e degli investimenti presentati nel piano, dovrebbe seguire il principio della trasparenza.

I criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per le riforme e gli investimenti che giustificano una proroga del percorso di aggiustamento saranno valutati rispetto all'insieme degli impegni di riforma e di investimento e non dovranno essere soddisfatti da ogni singolo impegno.

Relazione annuale sui progressi compiuti: riferire in merito allo stato di avanzamento nell'attuazione delle riforme e degli investimenti

Gli obblighi di comunicazione per le relazioni annuali sui progressi compiuti sono stabiliti all'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263 (e ulteriormente specificati nella comunicazione della Commissione). Gli Stati membri sono liberi di decidere in merito all'organizzazione specifica delle informazioni e al livello di dettaglio delle loro relazioni annuali sui progressi compiuti, a condizione che la relazione contenga le informazioni richieste dal regolamento in linea con gli orientamenti forniti nella comunicazione.

Le relazioni annuali non dovrebbero rivedere gli impegni politici centrali contenuti nei piani di medio termine. Sebbene le relazioni siano fondamentalmente documenti amministrativi e fattuali retrospettivi, gli Stati membri possono utilizzarli anche per annunciare nuove iniziative politiche pertinenti, in particolare nel settore delle riforme strutturali e degli investimenti.

Il testo dovrebbe concentrarsi sulle misure per le quali sono state intraprese nuove misure d'intervento dopo la presentazione dell'ultima relazione annuale, per evitare di ripetere sviluppi comunicati in precedenza. In caso di ritardi, aggiustamenti o mancato completamento, la relazione dovrebbe spiegare anche i motivi principali e in che modo lo Stato membro intende conseguire gli obiettivi delle riforme e degli investimenti.

Tutti gli Stati membri dovrebbero riferire in merito agli sviluppi macroeconomici ed esterni nel corso dell'attuazione del piano, utilizzando le più recenti previsioni disponibili nonché le proiezioni di bilancio, in merito alle misure discrezionali sul lato delle entrate e alle misure una tantum che hanno contribuito ai risultati e alle proiezioni di bilancio.

La relazione annuale sui progressi compiuti dovrebbe riferire in merito all'attuazione delle misure d'intervento volte a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, alle priorità comuni dell'Unione e, in particolare, alle riforme e agli investimenti contenuti nel piano di medio termine. Per gli Stati membri che hanno ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento fino a sette anni, la relazione annuale dovrebbe riferire specificamente in merito all'attuazione degli impegni di riforma e di investimento che giustificano detta proroga, elencati nella raccomandazione del Consiglio.

Per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, le relazioni si baserebbero sulle informazioni presentate nella piattaforma CeSaR, al fine di limitare le duplicazioni e gli oneri amministrativi. La relazione annuale sui progressi compiuti includerebbe inoltre gli elementi chiave della risposta alle raccomandazioni specifiche per paese e i dettagli pertinenti.

Per gli Stati membri interessati, la relazione annuale dovrebbe anche riferire in merito ai progressi compiuti nella correzione degli squilibri nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, in particolare nel caso in cui lo Stato membro sia sottoposto a una procedura per gli squilibri eccessivi.

Monitoraggio dell'attuazione delle riforme e degli investimenti

La Commissione monitora l'attuazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio nonché le riforme e gli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento. La Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali sui progressi compiuti, unitamente ad altre informazioni pertinenti.

Se necessario, in seguito a una valutazione effettuata dalla Commissione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni agli Stati membri al fine di garantire una corretta attuazione del piano.

Qualora uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non attui in modo soddisfacente l'insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con una riduzione del periodo di aggiustamento, a meno che non sussistano circostanze oggettive che impediscano l'attuazione entro il termine originario.

3. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTO DI CONTROLLO

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1263 stabilisce i principi fondamentali che disciplinano il funzionamento del conto di controllo nel patto di stabilità e crescita. Questo capitolo del codice di condotta presenta maggiori dettagli sul calcolo dei saldi dei conti di controllo e sulle loro implicazioni per la sorveglianza di bilancio.

I saldi annuali e cumulati del conto di controllo sono calcolati dalla Commissione sulla base dei dati a consuntivo e resi pubblici⁹. La Commissione calcola il saldo annuale del conto di controllo confrontando i tassi di crescita annui della spesa netta aggregata osservati e raccomandati ed esprimendo il conseguente divario annuo (in valuta nazionale) in percentuale del PIL¹⁰. Il conto di controllo registra un debito (credito) quando la crescita della spesa netta osservata in un dato anno è superiore (inferiore) alla crescita della spesa netta raccomandata. Il saldo cumulato del conto di controllo in un determinato anno è calcolato come la somma dei saldi annuali (in valuta nazionale) espressi in percentuale del PIL di quell'anno¹¹.

Come spiegato nel capitolo sull'indicatore della spesa netta, l'anno di riferimento del percorso della spesa netta raccomandato è l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati a consuntivo nel momento in cui il Consiglio approva il percorso della spesa netta del piano. Il saldo cumulato del conto di controllo comprende la deviazione in ogni anno dall'anno di riferimento della raccomandazione. Se si verifica un superamento della soglia cumulata e tale superamento è dovuto all'individuazione di un dato anno come base di riferimento ai fini del percorso della spesa netta, la questione sarà esaminata nell'ambito dell'analisi dei fattori significativi nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

⁹ I saldi del conto di controllo calcolati nell'anno t possono indicare solo gli anni fino a $t-1$, dato che il conto di controllo può essere calcolato solo sulla base dei dati a consuntivo. La panoramica completa di tutti gli anni di cui alla tabella 1 sarà quindi disponibile solo nella primavera $t + 5$.

¹⁰ Il saldo annuale è espresso in percentuale del PIL a consuntivo per l'anno in questione.

¹¹ La clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, attivata per gli aumenti della spesa per la difesa negli anni 2025-2028, è stata resa operativa istituendo un conto di controllo ampliato che contiene solo un saldo cumulato per registrare deviazioni in eccesso rispetto al percorso di spesa raccomandato che non sono contemplate dalle disposizioni della clausola.

Il superamento delle soglie annuali e/o cumulate del conto di controllo (corrispondenti rispettivamente allo 0,3 % e allo 0,6 % del PIL) sulla base dei dati a consuntivo porterà all'elaborazione di una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, quando il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento del 60 % del PIL e la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o in attivo. La posizione di bilancio è considerata prossima al pareggio se il disavanzo pubblico non supera 0,5 % del PIL. In caso di elaborazione di una relazione di questo tipo sulla base di un superamento della soglia annuale, il saldo cumulato del conto di controllo sarà considerato, in modo simmetrico, un fattore significativo tra gli altri fattori significativi. Se i dati a consuntivo indicano che le soglie annuali e/o cumulate del conto di controllo sono state superate, ma il rapporto debito pubblico/PIL rimane al di sotto del 60 % del PIL, la deviazione è registrata nel conto di controllo, ma funge da strumento informativo (e non comporta l'elaborazione di una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE).

Le revisioni dei dati a consuntivo negli anni successivi non modificheranno ex post le decisioni relative alla sorveglianza adottate negli anni precedenti. Nel contempo, le revisioni potrebbero incidere sul saldo cumulato. Quando le revisioni contribuiscono a un superamento della soglia del conto di controllo cumulato in anni successivi, l'impatto e la natura della revisione saranno presi in considerazione dalla Commissione nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

A seguito di una raccomandazione del Consiglio che definisce un nuovo percorso della spesa netta, il saldo cumulato del conto di controllo è azzerato. Il conto di controllo del piano originario verrebbe comunque valutato nel momento in cui diventano disponibili i dati a consuntivo per l'ultimo anno pertinente di tale piano. In altre parole, il saldo cumulato del conto di controllo al termine di ciascun piano non sarà riportato nel conto di controllo della raccomandazione successiva. I saldi del conto di controllo relativi all'ultimo anno del vecchio piano di medio termine (ossia nell'anno di transizione tra tale piano e il nuovo piano) sono calcolati quando diventano disponibili i dati a consuntivo per tale anno. L'obiettivo è evitare un vuoto nella sorveglianza assicurando che il vecchio piano sia valutato fino alla sua conclusione.

Passaggi per il calcolo dei saldi annuali e cumulati

La tabella 1 contiene un esempio illustrativo del calcolo dei saldi annuali e cumulati del conto di controllo per la prima tornata dei piani di medio termine. Questo esempio ipotizza che uno Stato membro abbia un tasso di crescita annuo della spesa netta raccomandato pari al 2 % e presenti deviazioni annuali fino a $T + 4$ sia verso l'alto che verso il basso. Il calcolo del saldo annuale comporta una serie di passaggi:

il primo consiste nel calcolare il livello annuale della spesa netta aggregata prima di tenere conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate. Questo calcolo segue la definizione dell'aggregato di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2024/1263, che sottrae le righe da 2 a 6 (spesa per interessi, spesa ciclica per la disoccupazione, spesa finanziata dall'UE, cofinanziamento nazionale di programmi dell'UE, misure una tantum, ecc.) dalla spesa totale (riga 1). Si ottiene così il livello della spesa netta in valuta nazionale prima di tenere conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (riga 7).

Il secondo passaggio consiste nel calcolo della variazione annua della spesa netta che non è compensata dalle misure discrezionali sul lato delle entrate (riga 10). La variazione annua della spesa netta dopo aver tenuto conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (in valuta nazionale, riga 10) è calcolata come la variazione della spesa netta prima di tenere conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (riga 8) meno l'impatto incrementale annuo di dette misure (riga 9)¹².

Le variazioni del livello annuale calcolate nella riga 10 sono poi convertite in tassi di crescita della spesa netta osservati (riga 11) e confrontate con i tassi di crescita della spesa netta raccomandati (riga 12), come previsto nella raccomandazione del Consiglio.

La differenza tra questi due tassi di crescita (riga 11 meno riga 12) è moltiplicata per il livello dell'aggregato della spesa netta dell'anno precedente prima di tenere conto dell'impatto incrementale annuo delle misure discrezionali sul lato delle entrate (riga 7), esprimendo così il divario annuo in valuta nazionale (riga 13).

¹² Le misure discrezionali sul lato delle entrate sono comunicate dagli Stati membri in termini di impatto incrementale annuo, a differenza delle voci sottratte nel primo passaggio, che sono in livelli (annuali). Pertanto, poiché le misure discrezionali sul lato delle entrate sono registrate come variazioni delle entrate, dovrebbero essere detratte dalle variazioni della spesa (netta). Nell'esempio riportato nella tabella 1, le misure discrezionali sul lato delle entrate incrementano le entrate in $T + 1$ e $T + 2$ (riga 9), creando così più margine per lo Stato membro per un aumento della spesa in quegli anni.

Infine, il saldo annuale del conto di controllo è espresso in percentuale del PIL (riga 16). A tal fine, il saldo annuale viene calcolato dividendo il divario annuo (riga 13) per il livello del PIL nominale (riga 15).

Il saldo cumulato del conto di controllo in valuta nazionale (riga 14) è pari al saldo cumulato dell'anno precedente (riga 14 T-1) più il saldo annuale dell'anno in corso (riga 13). Il saldo cumulato del conto di controllo espresso in percentuale del PIL (riga 17) è quindi pari al saldo cumulato (riga 14) diviso per il livello del PIL nominale dell'anno in corso (riga 15).

Tabella 1 - Esempio illustrativo dei calcoli per il conto di controllo per tutti gli anni dei primi piani

Calcoli		T-1 2023	T 2024	T+1 2025	T+2 2026	T+3 2027	T+4 2028	
Spesa netta osservata								
1.	Spesa totale	<i>Mrd NAC* (*miliardi in valuta nazionale)</i>	40,0	40,6	41,5	42,5	43,6	44,5
2.	Spesa per interessi	<i>Mrd NAC</i>	3,0	3,1	3,2	3,4	3,4	3,3
3.	Spesa ciclica per la disoccupazione	<i>Mrd NAC</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Spesa finanziata dall'UE	<i>Mrd NAC</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Cofinanziamento nazionale di programmi dell'UE	<i>Mrd NAC</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Spese una tantum (livelli, escluse quelle finanziate dall'UE)	<i>Mrd NAC</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Spesa netta prima di tenere conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (1-2-3-4-5-6)	<i>Mrd NAC</i>	37,0	37,5	38,3	39,1	40,2	41,2
8.	Variazione della spesa netta prima di tenere conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (Δ 7)	<i>Mrd NAC</i>		0,5	0,8	0,8	1,1	1,0
9.	Misure discrezionali sul lato delle entrate (impatto incrementale annuo, escluse le misure una tantum)	<i>Mrd NAC</i>		0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
10.	<u>Variazione</u> annuale della spesa netta dopo aver tenuto conto delle misure discrezionali sul lato delle entrate (8-9)	<i>Mrd NAC</i>		0,5	0,7	0,6	1,1	1,0
Divari annui e cumulati								
11.	Crescita osservata della spesa netta (10 (t) / 7 (t-1))	<i>Variazione in %</i>		1,4	1,8	1,7	2,7	2,4
12.	Crescita raccomandata della spesa netta*	<i>Variazione in %</i>		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
13.	Divario annuo ((11-12) x 7 (t-1))	<i>Mrd NAC</i>		-0,2	-0,1	-0,1	0,3	0,2
14.	Divario cumulato (dalla riga 13)	<i>Mrd NAC</i>		-0,2	-0,3	-0,4	-0,1	0,0
15.	PIL nominale	<i>Mrd NAC</i>	100	103	106	109	113	116

* Il tasso di crescita per l'anno T non è una raccomandazione, ma serve a individuare la base di riferimento, in quanto l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati a consuntivo al momento della definizione del percorso della spesa netta è l'anno T-1.

Conto di controllo		T-1 2023	T 2024	T+1 2025	T+2 2026	T+3 2027	T+4 2028
16.	Saldo annuale (13/15)	<i>% del PIL</i>		-0,05	-0,12	0,25	0,14
17.	Saldo cumulato (14/15)**	<i>% del PIL</i>		-0,28	-0,39	-0,13	0,02

** Il saldo cumulato (riga 17) è la somma dei saldi annuali in valuta nazionale (divario cumulato, riga 14) divisa per il PIL nominale dell'ultimo anno (riga 15). Il saldo cumulato comprende eventuali deviazioni nel 2024.

4. REVISIONE DEI PIANI DI MEDIO TERMINE

La presente sezione stabilisce i principi generali relativi alla revisione dei piani di medio termine.

Casi di revisione

Il regolamento (UE) 2024/1263 prevede quattro possibili casi di revisione del piano:

1. il Consiglio ritiene che il piano presentato dallo Stato membro non possa essere valutato positivamente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1263 (articolo 18). In tal caso il Consiglio, tenendo conto della valutazione della Commissione, raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto;
2. lo Stato membro è sottoposto alla procedura per gli squilibri eccessivi (articolo 31, paragrafo 2) in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1176/2011. In tal caso lo Stato membro presenta un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto conformemente all'articolo 15 del regolamento;
3. esistono circostanze oggettive che impediscono l'attuazione del piano originario (articolo 15, paragrafo 1). Alla presentazione del piano riveduto, lo Stato membro interessato dovrebbe informare il Consiglio e la Commissione dell'esistenza di circostanze oggettive. Queste dovrebbero essere valutate dalla Commissione e motivate nella raccomandazione relativa al piano riveduto;
4. un governo di nuova nomina può presentare un piano riveduto (articolo 15, paragrafo 2). Per governo di nuova nomina si intende la formazione di un nuovo governo a seguito di elezioni o di procedure costituzionali nazionali.

È opportuno evitare revisioni multiple e ripetute dei piani, in quanto comprometterebbero l'approccio di pianificazione a medio termine sancito dal regolamento. Alcuni ulteriori dettagli sulle modalità di revisione sono illustrati di seguito.

Procedure relative ai piani riveduti

In caso di revisione del piano di cui al primo caso descritto sopra, la procedura segue gli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/1263. Negli altri casi, gli Stati membri dovranno seguire tutte le fasi del regolamento che culminano nell'approvazione del piano da parte del Consiglio, salvo in caso di revisioni di minore entità (vedi sotto).

Prima della trasmissione di orientamenti preliminari per un piano riveduto, lo Stato membro può chiedere uno scambio tecnico con la Commissione. Successivamente, dopo la trasmissione degli orientamenti preliminari, il dialogo tecnico avrà luogo tra la Commissione e lo Stato membro come di consueto ai sensi dell'articolo 12 prima della presentazione del piano riveduto.

Il piano riveduto deve soddisfare la stessa serie di requisiti previsti dal regolamento (UE) 2024/1263, compresi quelli relativi agli impegni di riforma e di investimento che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento eventualmente richiesta dallo Stato membro nell'ambito del piano riveduto (l'insieme di riforme e di investimenti che giustifica la proroga può essere diverso dall'insieme originario). Gli Stati membri possono chiedere una proroga del periodo di aggiustamento nel piano riveduto indipendentemente dal fatto che il piano originario includesse tale proroga. Il piano riveduto sarà valutato dalla Commissione e approvato dal Consiglio secondo gli stessi criteri e le stesse fasi procedurali del piano originario.

Se lo Stato membro ha chiesto di rivedere il piano originario a causa di circostanze oggettive che ne impediscono l'attuazione o in caso di procedura per gli squilibri eccessivi, nella valutazione dell'eventuale mantenimento dell'applicazione di una proroga esistente del periodo di aggiustamento si terrà conto dei progressi compiuti nell'attuazione dell'insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga nell'ambito del piano originario. Tale valutazione prenderebbe in considerazione l'impatto delle circostanze oggettive che giustificano la revisione del piano sull'attuazione di determinate riforme e determinati investimenti.

In caso di revisioni di minore entità degli impegni di riforma e di investimento per le quali non sono necessari nuovi orientamenti preliminari, una valutazione della Commissione completamente riveduta e una raccomandazione del Consiglio completamente riveduta, le fasi procedurali possono essere semplificate.

L'approvazione da parte del Consiglio di un nuovo percorso della spesa netta comporterebbe un azzeramento del conto di controllo del braccio preventivo, mentre il conto di controllo del piano originario rimarrebbe valido per le valutazioni ex post degli anni non coperti dal tasso di crescita annuale della spesa netta della nuova raccomandazione.

Interazione tra la procedura per i disavanzi eccessivi e la revisione del piano

Per quanto riguarda l'interazione tra il piano e la procedura per i disavanzi eccessivi, si possono distinguere alcuni casi e principi generali da seguire:

- se uno Stato membro avvia una procedura per i disavanzi eccessivi durante l'attuazione del piano, il percorso correttivo di cui alla raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, sostituisce quello stabilito dal Consiglio nella sua approvazione del piano. Per i piani che hanno ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento, gli impegni di riforma e di investimento che giustificano la proroga restano validi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi;
- se uno Stato membro già soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi presenta un piano riveduto per gli anni oggetto di tale procedura, il percorso della spesa netta stabilito nel piano riveduto dovrebbe essere coerente con il percorso correttivo incluso nella raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, conformemente all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1263;
- se la procedura per i disavanzi eccessivi prevedeva un percorso diverso da quello del piano originario ed è abrogata nel corso della durata del piano, potrebbe non essere possibile tornare al percorso del piano originario dopo la procedura per i disavanzi eccessivi. In tal caso potrebbe essere possibile una revisione del piano conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1263. In altri casi lo Stato membro continuerà a rispettare il percorso della spesa netta per i restanti anni del piano, ad esempio quando il piano stesso prevedeva una correzione del disavanzo al di sotto del valore di riferimento nel corso della durata del piano e il percorso della spesa netta nel piano coincide con il percorso correttivo fino alla correzione del disavanzo eccessivo. Il piano potrebbe essere rivisto anche in caso di abrogazione anticipata della procedura per i disavanzi eccessivi alle stesse condizioni.

5. IL BRACCIO CORRETTIVO – IL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI E LA VALUTAZIONE DEL SEGUITO EFFETTIVO

Le disposizioni che disciplinano la prevenzione dei disavanzi pubblici eccessivi e l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi sono stabilite all'articolo 126 TFUE e nel regolamento (CE) n. 1467/97, modificato dai regolamenti n. 1056/2005, n. 1177/2011 e 2024/1264 del Consiglio.

Di seguito sono fornite informazioni dettagliate sulle specifiche aggiuntive relative al funzionamento pratico della procedura per i disavanzi eccessivi nell'ambito del quadro di governance economica riveduto e alla valutazione del seguito effettivo.

Avvio della procedura per i disavanzi eccessivi

Il regolamento 1467/97 distingue tra le procedure per i disavanzi eccessivi avviate sulla base del criterio del disavanzo e quelle avviate sulla base del criterio del debito. Una procedura per i disavanzi eccessivi sarà quindi basata sul disavanzo o sul debito a seconda dell'elemento che determina l'avvio della procedura, il che resterà invariato una volta avviata la procedura. Una procedura per i disavanzi eccessivi può essere avviata anche sulla base di entrambi i criteri.

La procedura per i disavanzi eccessivi basata sul criterio del disavanzo, come stabilito dal regolamento 1467/97, rimane sostanzialmente invariata a seguito della riforma del 2024 del quadro di governance economica.

Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, la Commissione prepara una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3. L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento 1467/97 stabilisce che la Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. Sebbene non menzionati nel regolamento 1467/97, tali fattori potrebbero includere tra l'altro, in linea con il conseguimento delle priorità comuni dell'Unione, qualsiasi aumento significativo della spesa per la difesa. Tuttavia, nel medio termine, al fine di preservare la sostenibilità di bilancio, l'aumento della spesa per la difesa dovrebbe essere finanziato mediante una ridefinizione delle priorità all'interno dei bilanci nazionali.

La raccomandazione per la correzione del disavanzo eccessivo

Norme generali

All'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi, la raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, dispone che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Il percorso correttivo dovrebbe inoltre garantire che il debito sia mantenuto su un plausibile percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL nel medio termine. Nel definire sia il percorso correttivo che il termine occorre tenere conto dei fattori significativi.

Il percorso correttivo indicato nelle raccomandazioni formulate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi è fissato solo in termini di crescita della spesa netta e la raccomandazione non fissa obiettivi intermedi per i disavanzi nominali. Il percorso correttivo sostituisce quello raccomandato dal Consiglio nell'ambito del braccio preventivo durante il periodo della procedura per i disavanzi eccessivi.

All'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi, il percorso correttivo si baserà, ove necessario, su proiezioni aggiornate elaborate dalla Commissione utilizzando la metodologia dell'analisi della sostenibilità del debito. Lo Stato membro interessato può segnalare alla Commissione qualsiasi questione specifica per paese che ritenga pertinente per la definizione del percorso correttivo.

Procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del disavanzo

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento 1467/97, il percorso correttivo nell'ambito di una procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del disavanzo è coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento (con un regime transitorio basato sul saldo primario strutturale per il periodo 2025-27). Per garantire la conformità ai valori di riferimento stabiliti nel trattato e un quadro coerente basato sul rischio, il ritmo dell'aggiustamento nel percorso correttivo è inoltre compatibile ex ante con l'obiettivo di collocare o mantenere il debito pubblico su un plausibile percorso di riduzione o a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL nel medio termine. In una procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del disavanzo, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo è, secondo le proiezioni del percorso correttivo, l'anno entro il quale il disavanzo dovrebbe essere portato e successivamente mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL.

Procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del debito

L'articolo 3, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento 1467/97 prevede che, per la procedura per i disavanzi eccessivi avviata sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo della spesa netta sia almeno altrettanto impegnativo quanto il percorso della spesa netta stabilito nell'ambito del braccio preventivo da cui lo Stato membro ha deviato e corregga di norma le deviazioni cumulative del conto di controllo entro il termine fissato dal Consiglio.

La procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del debito raccomanda, come percorso correttivo, un nuovo percorso di spesa, che porti e mantenga il debito su un percorso di riduzione plausibile a medio termine conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1263 e porti e mantenga il disavanzo stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL.

L'orizzonte temporale per la correzione delle deviazioni cumulative nelle procedure per i disavanzi eccessivi sulla base del debito è il periodo di aggiustamento originario utilizzato come scenario di riferimento nell'ambito del braccio preventivo. Tuttavia, la Commissione può raccomandare al Consiglio, e il Consiglio può quindi adottare, una raccomandazione comprendente un termine che va oltre il periodo di aggiustamento originario nei casi in cui non sia praticabile correggere le deviazioni cumulative entro il periodo originario. In tal caso, lo Stato membro interessato può segnalare alla Commissione qualsiasi elemento o questione specifica per paese che ritenga pertinente nel fissare la durata del percorso correttivo. Il percorso correttivo si basa, ove necessario, su proiezioni aggiornate della Commissione utilizzando l'analisi della sostenibilità del debito.

Per garantire una componente correttiva adeguata e uno sforzo "almeno altrettanto impegnativo" quanto il percorso originario da cui lo Stato membro ha deviato, l'aggiustamento nel percorso correttivo può essere concentrato nella fase iniziale.

Monitoraggio del rispetto del percorso correttivo

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento 1467/97, lo Stato membro presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, entro il termine fissato nella raccomandazione stessa. La prima relazione successiva alla raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi si concentra principalmente sul primo anno/sui primi anni oggetto della procedura (in genere l'anno in corso ed eventualmente anche l'anno successivo, quando l'elaborazione della relazione avviene in autunno). Quando è prevista per la primavera, la relazione può essere integrata nella relazione annuale sui progressi compiuti da presentare entro la fine di aprile conformemente al braccio preventivo, mentre se è prevista per l'autunno può far parte del documento programmatico di bilancio per gli Stati membri della zona euro. Una valutazione del seguito effettivo elaborata dalla Commissione, sulla base di una previsione annuale, è considerata preliminare e dovrebbe essere effettuata una nuova valutazione sulla base dei dati a consuntivo. Il rafforzamento della procedura in assenza di dati a consuntivo è preso in considerazione solo in casi particolarmente gravi di inosservanza della raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. In caso di revisione dei dati a consuntivo, la Commissione terrà conto dell'impatto e della natura delle revisioni nella sua valutazione del seguito effettivo.

In termini di indicatori di bilancio, la valutazione del seguito effettivo si basa esclusivamente sul rispetto del percorso correttivo stabilito nella raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. Si considera che uno Stato membro che rimane adeso al percorso correttivo abbia dato un seguito effettivo, indipendentemente dall'evoluzione del disavanzo nominale, del saldo strutturale o del debito pubblico. Quando la Commissione ritiene che le misure adottate siano sufficienti per assicurare progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine stabilito, informa il Consiglio della sua valutazione e la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa (articolo 9 del regolamento 1467/97).

Per monitorare le deviazioni dal percorso correttivo, sarà istituito un conto di controllo correttivo che parte da zero, come strumento per monitorare le deviazioni annuali e cumulative, per tutta la durata della procedura per i disavanzi eccessivi. In caso di revisione di un piano o di presentazione di un nuovo piano durante la procedura per i disavanzi eccessivi, il percorso previsto nel piano riveduto o nel nuovo piano dovrebbe garantire il rispetto del percorso raccomandato nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Il conto di controllo pertinente per la sorveglianza continua a essere quello correttivo.

Quando la crescita della spesa netta devia dal percorso correttivo, la Commissione effettua una valutazione globale. La valutazione globale della Commissione non segue un approccio meccanico. Prenderà in considerazione l'entità della deviazione e i fattori significativi attenuanti o aggravanti, ad esempio un'evoluzione significativa dell'inflazione e circostanze eccezionali, se del caso.

Una deviazione superiore a una delle soglie del conto di controllo correttivo, che sono le stesse soglie utilizzate per il conto di controllo del braccio preventivo, comporta una forte presunzione di assenza di seguito effettivo. Tuttavia, questo non porta automaticamente a un rafforzamento della procedura per i disavanzi eccessivi, poiché potrebbero essere presi in considerazione anche fattori significativi attenuanti. In modo simmetrico, la valutazione globale tiene conto anche dei fattori significativi aggravanti, che possono portare a un rafforzamento della procedura per i disavanzi eccessivi, anche nei casi in cui la deviazione rimanga al di sotto delle pertinenti soglie del conto di controllo. Per evitare un doppio conteggio, nella valutazione del seguito effettivo sono presi in considerazione solo i fattori significativi che non sono stati presi in considerazione nel definire il percorso correttivo o la cui intensità è mutata (rispetto, ad esempio, ai fattori alla base della raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi), compresi i fattori indicati dallo Stato membro per la relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

Il regolamento 1467/97 prevede che le circostanze eccezionali, che sono contemplate dalla clausola di salvaguardia nazionale a determinate condizioni, consentano una revisione della raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi¹³. Se la clausola di salvaguardia nazionale o generale è attiva, la valutazione del seguito effettivo tiene conto delle ripercussioni sulla crescita della spesa netta causate dalle circostanze eccezionali (rispetto allo scenario di riferimento su cui è basata la raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi).

Nella procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del disavanzo, nel caso in cui il disavanzo nominale rimanga al di sopra del 3 % del PIL entro il termine per la correzione nonostante lo Stato membro abbia dato seguito effettivo, la Commissione raccomanda al Consiglio una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. Detta raccomandazione rivista proroga di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. La raccomandazione rivista si basa inoltre, ove necessario, su proiezioni aggiornate del debito elaborate dalla Commissione utilizzando la metodologia dell'analisi della sostenibilità del debito e considera come parametro di riferimento l'aggiustamento strutturale minimo su base annua pari allo 0,5 % del PIL fintantoché il disavanzo rimane al di sopra del 3 % del PIL.

¹³ Il regolamento (CE) n. 1467/97 prevede anche la possibilità di rivedere la raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi qualora si applichino le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263 in relazione alla clausola di salvaguardia generale.

Abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi

Procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del disavanzo

La procedura per i disavanzi eccessivi avviata sulla base del criterio del disavanzo è abrogata quando lo Stato membro porta il disavanzo nominale stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 1467/97). In questo contesto, per "stabilmente" si intende che, secondo le proiezioni della Commissione, il disavanzo nominale rimarrà al di sotto del valore di riferimento nell'anno in corso e in quello successivo.

Un'abrogazione prima del termine fissato nella raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi ("abrogazione anticipata") potrebbe pertanto essere giustificata non appena il disavanzo sarà portato stabilmente al di sotto del 3 % del PIL, indipendentemente da eventuali deviazioni dal percorso correttivo.

Procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del debito

La procedura per i disavanzi eccessivi avviata sulla base del criterio del debito è abrogata quando lo Stato membro ha rispettato il suo percorso correttivo, a condizione che il disavanzo nominale sia stabilmente inferiore alla soglia del 3 % del PIL. Pertanto, la procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del debito può essere abrogata quando il termine è scaduto e non vi è stato un rafforzamento della procedura. Nel caso di procedure per i disavanzi eccessivi sulla base del debito con un termine a lunga scadenza, la raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi può contenere nel preambolo una precisazione delle condizioni per l'abrogazione anticipata. L'abrogazione anticipata può essere presa in considerazione in caso di conformità nei due anni precedenti, sulla base dei dati a consuntivo, e nell'anno in corso, sulla base delle previsioni più recenti della Commissione, in particolare nei casi in cui l'aggiustamento nel percorso correttivo sia stato concentrato nella fase iniziale per garantire una componente correttiva adeguata. Inoltre, l'abrogazione anticipata è giustificata se lo Stato membro porta il debito al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL, a condizione che anche il disavanzo nominale sia stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL.

Quando una procedura per i disavanzi eccessivi viene avviata sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito, le modalità di abrogazione seguiranno la procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del debito.

Transizione al braccio preventivo

Quando la procedura per i disavanzi eccessivi è abrogata e lo Stato membro ritorna al braccio preventivo, il conto di controllo del piano più recente diventa pertinente ai fini della sorveglianza. Le deviazioni in eccesso e in difetto rispetto al percorso di spesa di cui al piano più recente (anche per gli anni che si sovrappongono alla raccomandazione formulata nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi) sono incluse in tale conto di controllo. Nel caso di un piano nuovo o riveduto a seguito dell'abrogazione, il conto di controllo di tale piano nuovo o riveduto viene azzerato. Qualsiasi deviazione dal percorso correttivo inciderà sul punto di partenza del percorso della spesa netta.
